





P.E. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO TRASFUSIONALE DELL'OSPEDALE SAN BASSIANO A BASSANO DEL GRAPPA (VI) PREVIO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DELL'ATTIVITÀ PRESSO IL CENTRO SOCIO SANITARIO PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA (VI).

PRIMO STRALCIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL CSS "PROSPERO ALPINO" DI MAROSTICA (VI)

"CUP H72C23000250002"

COMMITTENTE	<div>AZIENDA SANITARIA ULSS7 PEDEMONTANA</div> <div>Via dei Lotti, 40</div> <div>36061 Bassano del Grappa (VI)</div> <div></div> <div>R.U.P. Ing. Daniele Panizzo</div> <div>Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniale dell'Azienda ULSS7 Pedemontana</div> <div>Ing. Denis Zanchin</div> <div>Direttore dell'Esecuzione del Contratto</div>
R.T.P. AGGIUDICATARIA DELL'APPALTO	<div>Capogruppo e Mandataria: TEAM ARCHITETTURA</div> <div>Via Marsan 46/D, 36063 Marostica (VI)</div> <div>Mandante: ESSE TI ESSE Ingegneria</div> <div>Via Armistizio 135, 35142 Padova (PD)</div>
PROGETTO ARCHITETTONICO	<div>TEAM ARCHITETTURA</div> <div>Arch. Manuele Meneghini</div> <div>Arch. Francesco Pinton</div> <div></div> <div>Via Marsan 46/D, 36063 Marostica (VI)</div> <div>Via Trevisan 11/B, 35010 Vigonza (PD)</div>
PROGETTO IMPIANTISTICO E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	<div>ESSE TI ESSE Ingegneria</div> <div>Ing. Pierangelo Valerio</div> <div></div> <div>Via Armistizio 135, 35142 Padova</div>

REVISIONE	REV.	DATA	OGGETTO		RED.
	01	07-05-2024	Integrazioni e/o modifiche richieste dalla Committenza		
	02				
	03				
	04				
OGGETTO	PROGETTO ESECUTIVO				
ALLEGATO	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SCHEMA DI CONTRATTO				
CODICE <div>I.1</div>	DATA	SCALA	SOFTWARE	FILE	REDATTO
	Aprile 2024	--	--	I.1_CSA_schema contratto	M.B.

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITÀ ELETTRONICA MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA

ai sensi dell'art. 18 c. 1 del D.lgs. 36/2023

Registro Appalti nr.

/2024

Oggetto: **Contratto d'appalto per Manutenzione straordinaria del Centro Trasfusionale dell'Ospedale "San Bassiano" a Bassano del Grappa (VI) previo spostamento temporaneo dell'attività presso il CSS "Prospero Alpino" di Marostica (VI)". PRIMO STRACIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL CSS PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA (VI).**

PROCEDURA _____ CUP H72C23000250002 CIG _____-

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913439245, nella persona dell'..... nato a il – Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, che agisce in nome e per conto del legale rappresentante – Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 – Pedemontana a seguito di delega conferita con deliberazione n. ... del

E

(in caso di impresa singola)

il signor nato a il residente a in via codice fiscale, legale rappresentante della società con sede legale in (.....) via, P.IVA n., (nel seguito per brevità anche "affidatario")

(o in alternativa in caso di concorrenti riuniti)

il signor nato a il residente a in via codice fiscale, legale rappresentante della società con sede legale in (.....) via, P.IVA n., che dichiara di agire in nome e per conto del RTI costituito ai sensi dell'art. 68, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 dallo stesso operatore economico, in qualità di mandataria/capogruppo, e da con sede a, in qualità di mandante, come da atto speciale con rappresentanza, conferito con atto del Dr., Notaio in, iscritto al Collegio Notarile di, in data, Rep. n., (nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "affidatario")

PREMESSO CHE

- Con deliberazione del Direttore Generale n. ... del l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, è stato disposto di avviare una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori: **Manutenzione straordinaria del Centro Trasfusionale dell'Ospedale "San Bassiano" a Bassano del Grappa (VI) previo spostamento temporaneo dell'attività presso il CSS "Prospero Alpino" di Marostica (VI)". PRIMO STRALCIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO TRASFUSIONALE**

DEL CSS PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA (VI) - C.U.P. H72C23000250002 – da affidarsi col criterio del minor prezzo percentuale sull'importo posto a base di procedura selettiva, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 36/2023, pari ad € 129.691,26 oltre IVA di cui € 126.570,81 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.120,48 per di Oneri sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base delle modalità di partecipazione contenute nel Progetto esecutivo, nel Capitolato speciale d'Appalto, nella lettera di invito/disciplinare e relativi allegati

- in data _____ è stata trasmessa tramite sistema di intermediazione telematica _____, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023 la lettera d'invito/disciplinare di procedura selettiva per l'affidamento dei Lavori di **Manutenzione straordinaria del Centro Trasfusionale dell'Ospedale "San Bassiano" a Bassano del Grappa (VI) previo spostamento temporaneo dell'attività presso il CSS "Prospero Alpino" di Marostica (VI)". PRIMO STRALCIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL CSS PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA (VI) - C.U.P. H72C23000250002** con procedura di affidamento diretto col criterio del minor prezzo percentuale sull'importo a base di procedura selettiva pari ad € 129.691,26 oltre IVA di cui € 126.570,81 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.120,48 per di Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
- sono state espletate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale da parte dell'Operatore economico _____, con esito positivo, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE 2.0
- con deliberazione del Direttore Generale n. ... del sono stati affidati pertanto i lavori di cui all'oggetto, all'operatore economico _____ di _____ – P.IVA _____, che ha presentato l'offerta di sconto percentuale unico pari al% rispetto all'importo a base di procedura selettiva di €. oltre €. per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € oltre €. per oneri per la sicurezza, oltre IVA 22%,
- l'affidatario ha presentato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Dlgs 36/2023 secondo le modalità previste dall'art. 117 del Dlgs 36/2023 per un importo di € emessa in data dalla Società e la polizza a copertura dei rischi dell'esecuzione (polizza CAR) emessa in data dalla Società

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti confermano la suesposta premessa narrativa e l'assumono quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana concede all'affidatario che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di lavori di **Manutenzione straordinaria del Centro Trasfusionale dell'Ospedale "San Bassiano" a Bassano del Grappa (VI) previo spostamento temporaneo dell'attività presso il CSS "Prospero Alpino" di Marostica (VI)". PRIMO STRALCIO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO TRASFUSIONALE DEL CSS PROSPERO ALPINO DI MAROSTICA (VI) - C.U.P. H72C23000250002** – C.I.G.

L'affidatario si impegna all'esecuzione dei lavori in questione alle condizioni di cui al presente contratto ed al capitolato speciale d'appalto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- il Disciplinare/lettera di invito
- capitolato speciale d'appalto
- schema di contratto;
- offerta economica;
- polizze fidejussorie
- patto di integrità
- elenco elaborati di progetto.

Tutti i suddetti documenti, rimangono depositati in atti della Stazione Appaltante e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile oltre alle altre norme vigenti in materia di appalti pubblici.

Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini e Modalità di pagamento

L'importo dovuto dalla Stazione Appaltante all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € (diconsi €), oltre IVA, di cui: per LAVORI: € oltre IVA ed € 3.120,48 per Oneri di sicurezza; i termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo, quale definito in ragione del presente contratto, avviene con le modalità di cui all'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto-Parte Prima.

Le fatture, intestate all'Azienda ULSS 7 Pedemontana, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.

Le fatture devono obbligatoriamente riportare il numero di ordine emesso dalla Stazione appaltante che verrà trasmesso in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordine, il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG), senza i quali non è possibile procedere al pagamento della fattura. Resta fermo quanto previsto dall'art. 125 del D.lgs. 36/2023, in materia di anticipazione del corrispettivo.

Il pagamento da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi dell'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto-Parte Prima.

(in caso di RTI)

Con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori economici raggruppati nei confronti della Stazione Appaltante, ivi incluso quanto stabilito dal D.lgs. 36/2023, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate.

Gli operatori economici componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo.

In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, gli importi delle fatture relative all'attività svolta dagli operatori economici raggruppati.

Articolo 5 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023, è prevista su richiesta dell'affidatario la corresponsione di un'anticipazione dell'importo contrattuale da corrispondere all'affidatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, come disciplinata dal citato articolo di legge. Il pagamento avverrà in conformità con quanto previsto all'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto-Parte Prima, con la regolamentazione di pagamenti in acconto e a saldo nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo del CSA. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia bancaria o assicurativa calcolata ai sensi dell'art. 117, c. 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 6 – Garanzie e Polizze assicurative

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'affidatario ha costituito, ai sensi degli articoli 53 comma 4, 106, 117 e ALLEGATO II.13 del D.Lgs. 36/2023, la cauzione definitiva sotto forma di polizza per la garanzia fidejussoria n. emessa dalla Società in data per l'importo garantito di € (diconsi Euro) (pari al 5% dell'importo contrattuale), documento conservato in atti

In ottemperanza a quanto previsto dalla lettera di invito/disciplinare e dal Capitolato Speciale, l'affidatario ha prodotto le seguenti coperture assicurative:

- polizza assicurativa n. emessa dalla Società in data per tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per eventuali danni a terzi nell'esecuzione dei lavori; in corso di validità, rilasciate da, emessa dalla Società in data documento conservato in atti

Articolo 7 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali – termini per il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto. I termini per l'ultimazione della prestazione, per la redazione del conto finale e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, **sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto.**

L'affidataria ad avvenuta sottoscrizione del presente contratto è tenuto ad avviare i lavori oggetto del presente contratto dalla data del verbale di consegna dei lavori da parte del direttore dei lavori, da cui decorrono i termini per la conclusione degli stessi.

ovvero

Le parti danno atto che ai sensi dell'art 50 comma 6 del Dlgs 36/2023 il direttore dei lavori con verbale di consegna dei lavori in data ha provveduto alla consegna anticipata dei lavori, in pendenza di stipula del contratto; da tale data sono decorsi i termini per la conclusione dei lavori

Articolo 8 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L, così come indicato nel capitolato, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs. nonché sulla sicurezza prevista dal Dlgs 81/2008

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché è consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Articolo 9 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizioni e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 comma 12 e l'allegato II.14 del Codice dei Contratti.

Articolo 10 - Subappalto

L'affidatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto ai sensi dell'articolo 119 co. 1 del D.lgs. 36/2023 pertanto non saranno autorizzati subappalti per l'appalto in questione

Ovvero

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dei lavori in questione circa le quote della prestazione da subappaltare, la stazione appaltante dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, ferma restando, ai sensi dell'articolo 119 co. 1 del D.lgs. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nel capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023 l'Amministrazione ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

Articolo 11 – Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi.

La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT; si utilizzano inoltre gli aggiornamenti pubblicati al prezzario Regione Veneto e le variazioni percentuali dei materiali da costruzione maggiormente significative rilevate con decreto del MIMS.

Articolo 12 - Clausola di rinegoziazione

Si applica quanto previsto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Articolo 13 – Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. ... in data ... rilasciata da, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'affidatario sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 14 – Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

Articolo 15 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda ULSS7 Pedemontana come sopra rappresentata, ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, informa l'affidatario _____ che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Titolare del trattamento è l'Azienda ULSS7 Pedemontana in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale.

L'Azienda ULSS7 Pedemontana informa l'affidatario ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003, che i dati raccolti in occasione della stipula del contratto in oggetto sono trattati per i seguenti scopi: adempimenti e obblighi di natura amministrativa e contabile; tenuta dell'albo dei fornitori; verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; richiesta di consulenza legale o fiscale; attività di tutela in sede stragiudiziale e giurisdizionale.

I dati sono trattati sia con l'ausilio di strumenti informatici che su supporto cartaceo, con logiche strettamente correlate agli scopi sopra riportati e, comunque, finalizzate a consentire l'accesso e l'utilizzo degli stessi ai soli operatori autorizzati.

I dati possono essere comunicati, nei casi espressamente previsti da leggi o regolamenti e nei limiti della pertinenza ai seguenti soggetti: alla Regione Veneto; ai competenti Ministeri; al Collegio Sindacale; a eventuali consulenti legali e tributari.

L'Azienda ULSS7 Pedemontana informa, inoltre, che in qualità di interessato al trattamento, l'affidatario, presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione, opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi.

Articolo 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

La ditta affidataria è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.. Qualora l'affidataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.: si riporta il CIG da indicare nei documenti fiscali contabili: CIG XXXXX

A tal fine l'affidataria ha presentato la relativa dichiarazione modulo Conto Corrente dedicato (allegato A) relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari con nota

L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente

committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 18 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa.

Viene convenuto fra le parti che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, con spese a carico del richiedente.

Il presente contratto è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegno telematico che viene apposto su copia analogica del presente contratto, o altra modalità, secondo quanto previsto dall'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 20 - Recesso dal contratto

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023

Articolo 21 – Patto di integrità

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (documento già sottoscritto in sede di procedura selettiva).

Articolo 22 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Vicenza.

Articolo 23 – Clausola finale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art.18 del D.Lgs. 36/2023, in modalità elettronica; le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la data di stipula del contratto corrisponde alla data dell'ultima firma apposta.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Azienda ULSS7 Pedemontana

L'affidatario

Il Direttore UOC Servizi Tecnici e RUP

Il Legale rappresentante